

(N. 1687)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1956

Disciplina della riscossione delle tasse per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 accorda ai comuni la possibilità di istituire una tassa per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: il cosiddetto plateatico.

È notorio che tale tassa in relazione ad una tariffa normalmente molto semplice, per località e per superficie occupata venne fin qui riscossa o direttamente o in appalto ai gestori delle imposte di consumo, con le stesse modalità e la stessa procedura che si adotta per la riscossione delle imposte di consumo dato che, come per le imposte di consumo, accertamento di imposta e riscossione avvengono simultaneamente.

Recentemente però la Corte suprema, regolatrice del nostro diritto ha bene osservato con sentenza 2 ottobre 1954 che la prassi normale non corrisponde alla legge perchè il testo unico

per la finanza locale prevede norme generali per l'accertamento e la riscossione delle imposte che sono derogate soltanto per le imposte di consumo e per la sovraimposta fondiaria: «in mancanza quindi di diversa ed espressa disposizione di legge — pure opportuna in materia — » scrisse la Corte suprema che il diritto singolare relativo al sistema di riscossione per le imposte di consumo non può essere applicato per analogia.

Il principio sanzionato non è certamente inesatto, e perciò anche il Ministero delle finanze lo ha regolarmente applicato, dopo che fu sancito dalle Sezioni unite; rimane però la opportunità, ricordata dalla Corte suprema di provvedere con espressa disposizione legislativa. Sarebbe infatti estremamente difficile provvedere alla riscossione dei diritti di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche se non si avesse a disposizione un sistema di accerta-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento e di riscossione sollecito e facile come quello delle imposte di consumo.

A ciò tende a provvedere l'unito disegno di legge.

Non si tratta di noti bene di ribellarsi al principio sancito dalla Magistratura ma di provvedere alla integrazione di una norma legislativa togliendo di mezzo una lacuna con-

statata dal potere giudiziario, ma di cui, con la stessa sentenza si è segnalata la esistenza.

Il disegno di legge non ha certo bisogno di ulteriori delucidazioni: il sottoscritto confida pertanto che venga approvato nella formula seguente:

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, la riscossione della tassa può essere effettuata direttamente dal Comune o conferita in appalto, con l'osservanza, in quanto compatibile, delle norme stabilite per la riscossione delle imposte di consumo, ferma restando la procedura contenziosa prevista dall'articolo 278 e seguenti del predetto testo unico.